

TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA

Sentenza n. 814 del 11/10/2023

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. xxxx ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c.
la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2905/2022 promossa da:

XXXXXX (C.F. XXXXX)

con il patrocinio dell'avv.

ATTORE

contro

con il patrocinio dell'avv. e dell'avv.

CONVENUTO

E

XXXXXX, in persona del Sindaco p.t. (C.F. XXXXX)

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: accertamento negativo credito

*

Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

* * * * *

Con atto di citazione ex art.32 D.Lg. n.150/2011, regolarmente notificato, la XXXXX srl conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale il XXXXX e la XXXX SRL al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Nel merito, in via principale, per le sopra espone ragioni in fatto e diritto, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, si opus sit previa disapplicazione del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali e/o di ogni atto amministrativo presupposto e/o collegato emesso dalla amministrazione comunale, accertare e dichiarare illegittimo e pertanto annullare l'avviso di accertamento esecutivo n. xxx – rif. xxx 9.9.2022 della somma di € 1.416,00 per l'annualità 2022, comprensivo delle sanzioni, spese di notifica, interessi ed accessori, emesso a carico dell' xxxx Pubblicità srl dalla xxx per il Comune di XXXXX, ricevuto dall'istante il 23.9.2022; -

accertare e dichiarare, non dovuto il pagamento da parte dell'XXXXXX srl della somma richiesta dalla concessionaria alla riscossione con l'avviso opposto. - in via subordinata, in caso di accoglimento parziale della presente opposizione, accertare e dichiarare il minor importo eventualmente dovuto da Adriatica Pubblicità srl a titolo di annualità di canone, riducendo l'ammontare dello stesso con conseguente riduzione delle sanzioni e degli accessori.

In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari”.

L'attrice proponeva opposizione avverso l'accertamento esecutivo n. xx, partita n.xxx del 09.09.2022, emesso dalla XXXXX srl in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del CUP, canone patrimoniale di concessione, autorizzazione per il Comune di XXXXX, contestando sia la legittimazione della xxx ad emettere l'avviso che la debenza del canone con riferimento ai mezzi pubblicitari di cui ai numeri: Imp. 233 (all. 4a); Imp. 11098 (all. 4b); Imp. 2171 (all.4c); Imp. 2147 (all.4d); Imp. 2301(all.4e); Imp. 1997 (all. 4f) Imp. 1963 (all. 4g) poiché installati su strada di proprietà della Provincia di XXXXX e di Anas spa, come si evinceva dalle autorizzazioni (ex art. 26 comma 1 e 2) e dai Nulla Osta (ex art. 26 comma 3) rilasciati dagli enti proprietari della strada. In diritto esponeva che, a partire dall'anno 2021 per effetto della modifica normativa introdotta dalla Legge n.160/2019, art.1 commi 818, 819, 821 e 823, il Comune non avrebbe più titolo per pretendere il canone pubblicitario per le strade di pertinenza delle Province e dell'ANAS e che la titolarità sarebbe passata in capo a detti enti. Quindi, concludeva rassegnando le conclusioni sopra riportate.

Si costituiva la ICA s.r.l. che, in via pregiudiziale, eccepiva la incompetenza dell'adito Tribunale per essere competente il giudice di Pace di macerata e, nel merito, contestava la fondatezza dell'avversa opposizione. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del giorno 11.10.2023

Diritto

L'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta costituita è infondata.

Ed invero la pretesa creditoria fatta valere da XXXX per conto del Comune convenuto ha ad oggetto un'entrata patrimoniale dell'ente, di natura non tributaria, in quanto afferente la riscossione del “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pagina 3 di 5 pubblicitaria” di cui all'art. 1 comma 816 e segg. l. 27 dicembre 2019, n. 160, che ha sostituito le vecchie imposte pubblicitarie.

L'art. 32 d.lg. n. 150 del 2011 ha stabilito che le controversie per pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici siano “regolate dal rito ordinario di cognizione”.

Questo significa attribuzione della controversia alla competenza dell'A.G.O, in quanto non trattasi di entrata di natura tributaria, la cui competenza appartiene alle Commissioni.

Con riguardo alla disciplina delle vecchie entrate pubblicitarie (abrogate dal nuovo tributo introdotto dalla l. finanziaria per il 2019), era pacifica la competenza del Tribunale, trattandosi di materia (immobili) istituzionalmente non appartenente alla competenza del giudice onorario (art. 7, 1° comma, c.p.c.) (in tal senso, Cass. 7 febbraio 2008, n. 2945 “la competenza a decidere sull'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A. richieda il pagamento di canoni relativi ad occupazione di spazi pubblici (c.d. COSAP) esula dalla competenza del giudice di pace, ancorché la somma portata dal provvedimento impugnato sia contenuta nei limiti di valore di cui all'art. 7 cod. proc. civ., poiché - trattandosi di materia (beni immobili) estranea alla competenza di detto giudice - sussiste comunque la competenza per materia del tribunale, mentre il criterio del valore non assume alcun rilievo in considerazione del suo carattere residuale” (cfr. Cass. Civ. n°2945 del 07.02.2008). Non v'è motivo per discostarsi dal predetto orientamento neppure con riguardo al nuovo canone.

Nel merito la opposizione è infondata.

Innanzitutto, quanto alla legittimazione della XXXX sr.l. ad emettere l'avviso, va rilevato che la convenuta ha fornito ampia prova documentale (v. doc. 1 e 5 fascicolo convenuto).

Quanto alla debenza del canone va rilevato che, benchè l' art.1 L. n.160/2019 commi 816 e seg. Ha riformato la materia del "canone" per la pubblicità su aree pubbliche, con l'obiettivo di semplificare la procedura amministrativa, la nuova normativa non ha previsto affatto uno spostamento di titolarità delle entrate pubbliche.

Il comma 816 dispone "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

Il successivo comma 817 chiarisce che "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe."

Ai sensi dell'art. 1 comma 819 della L. 160/2019 il prelievo del Canone Unico Patrimoniale si basa su due distinti presupposti : lett a) l'occupazione del suolo pubblico, lett b) la diffusione dei messaggi pubblicitari, e quest'ultimo presupposto che recita: b) "la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato"

Un impianto pubblicitario installato fuori dal centro abitato e su strada provinciale realizza quindi entrambi i presupposti, in quanto concretizza una occupazione di strada pubblica di proprietà provinciale ed allo stesso tempo realizza una diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio comunale.

Il comma 820 dell'art.1 della L. 160/19 stabilisce che "L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lett.b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma".

Dunque, secondo il dettato della normativa citata e vigente, il Canone (CUP) per la diffusione dei messaggi pubblicitari visibili sul territorio del Comune spetta esclusivamente al Comune medesimo e proprio il "principio di unicità" del canone stesso (CUP) implica che il canone preteso per la diffusione dei messaggi pubblicitari (art. 1 comma 819 lett b) L 160/19) escluda di per sé il canone dovuto per le occupazioni del suolo pubblico di cui all'art. 1 comma 819 la lettera a) L 160/19), con divieto di doppia imposizione come imposto dall' 1 comma 820 L.160/19). (TAR Lazio sent. n. 3248/2022).

La L. n.160/2019 ha inteso semplificare l'aspetto procedimentale, ma non ha spostato la soggettività attiva da un ente all'altro: tant'è che la legge espressamente prevede che anche D****o l'introduzione della nuova disciplina sul CUP ciascun ente conserverà lo stesso gettito che percepiva in precedenza.

In sintesi, l'entrata patrimoniale per l'installazione della pubblicità era e resta di spettanza esclusiva dei comuni; mentre la quota del prelievo legata alla occupazione di suolo pubblico era e resta di spettanza del comune se la pubblicità viene installata su strada di pertinenza del comune; era e resta di spettanza della provincia se viene installata su strada di pertinenza della provincia, secondo la definizione contenuta nel Codice della Strada (il comma 818 rimanda all'art.2 comma 7 D.Lg. n.285/1992).

Pertanto, diversamente da quanto sostiene la parte attrice la nuova normativa non ha previsto una fusione delle quote oggetto di prelievo di competenza di enti diversi in capo ad un unico soggetto; al contrario ha previsto una invarianza di gettito per ciascun ente.

Tanto esposto, nel caso di specie al comma 1, lettera b), l'articolo 3 (presupposto del canone) del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" del XXXXX" approvato con Deliberazione C.C. n. 8 del 29.03.2021 (v. doc. 6 e 7 fascicolo) prevede che il canone è dovuto per: "b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione.

Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata. Fermo restando il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su tutto il territorio comunale"

Ne consegue che il regolamento di cui l'attrice ha chiesto la disapplicazione, sul presupposto che violi la normativa contenuta nella L. n.160/2019 sotto il profilo della titolarità del canone, risulta del tutto rispettoso delle disposizioni di legge.

Per i motivi sopra esposti l'opposizione va disattesa.

Le spese di lite, stante la novità della questione affrontata, vengono compensate per intero.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) rigetta la opposizione;
- 2) compensa le spese di lite.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Macerata, 11 ottobre 2023

Il Giudice